ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD AUMENTO DELL'IMPORTO FORFETTARIO DI 5.000 UNITÀ DI CONTO

1	2	3
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità corrispondenti all'importo forfettario di 5.000 u.c.
09.01 A I	Caffè non torrefatto	5.000 kg
09.01 A II	Caffè torrefatto	3.500 kg
ex 21.02 A	Estratti ed essenze di caffè	1.200 kg
09.02	Tè	3.500 kg
ex 21.02 B	Estratti ed essenze di tè	1.200 kg
22.05 A, 22.06, ex 22.09	Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti	20 hl
ex 22.08, ex 22.09	Alcool etilico non denaturato	10 hl
24.02 A	Sigarette	250.000 pezzi
ex 24.02 B	Sigaretti	250.000 pezzi
ex 24.02 B	Sigari	100.000 pezzi
24.02 C	Tabacco da fumo	1.250 kg
ex 27.10	Benzina, gasolio	400 hl
ex 33.06 B	Profumi e acque di toeletta	10 hl

REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/69 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1969

relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1] in particolare l'articolo 58,

considerando che è necessario prevedere una misura appropriata che permetta agli interessati di disporre di una attestazione relativa alla presentazione all'ufficio di destinazione del documento di transito comunitario oltre che della spedizione alla quale questo documento si riferisce ; che il rilascio di una ricevuta da parte dell'ufficio di destinazione risponde a questa necessità ;

considerando inoltre che è opportuno fissare un termine di scadenza prima del quale le persone che si sono costituite garanti sono informate che un determinato documento di transito comunitario che impegna la loro responsabilità non è stato ancora appurato ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedi-

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

zione alla quale questo documento si riferisce può ottenere, a richiesta, il rilascio di una ricevuta. La ricevuta il cui modello è fissato in allegato deve essere compilata dall'interessato.

2. Il formato del foglio sul quale è redatta la ricevuta è di 105 x 148 mm. La ricevuta è compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il foglio può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori del quadro riservato alla dogana.

3. La validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni contenute nel quadro che le è riservato.

Articolo 2

Quando un documento di transito comunitario non è appurato all'ufficio di partenza, questo ufficio, prima dello scadere del termine di nove mesi a partire dalla data di rilascio di tale documento, ne informa il garante.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO

C.E. E.G.

TRANSITO COMUNITARIO

RICEVUTA
EINGANGSBESCHEINIGUNG

RECEPISSE
ONTVANGSTBEWIJS

FACSIMILE

L'ufficio di dogana di .....
certifica che il documento T 1, T 2 (1)
l'esemplare di controllo T 1/T 2 (1)
registrato il ..... al N. .....
dall'ufficio di ..... gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento si riferisce.

Timbro dell' ufficio

....., il ..... 19.....

.....
Firma

(1) Cancellare le menzioni che non interessano.